

Articolo 1 – Costituzione

1.1 È costituita una libera associazione denominata “FONDAZIONE BIAGIO AGNES”, qui di seguito “la Fondazione”, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Articolo 2 – Scopo sociale

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità culturali tese a ricordare la vita e le opere del Cav. del Lavoro Biagio Agnes, il suo profilo umano e professionale, nonché a:

- a) incoraggiare e promuovere iniziative nel campo della cultura, dell’informazione, del giornalismo e della comunicazione mediatica in genere;
- b) promuovere iniziative destinate a valorizzare la professionalità e l’impegno degli operatori dell’informazione, con particolare riguardo alle attività tese alla difesa del diritto di informazione e di critica, nonché della comunicazione globale;
- c) istituire, gestire e promuovere manifestazioni, anche con l’attribuzione di riconoscimenti e premi, tesi alla realizzazione degli scopi di cui ai precedenti punti.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione si propone di sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, istituzioni culturali, altri enti ed organismi pubblici e privati.

2.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l’altro:

- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all’estero;
- compiere studi e ricerche;
- curare l’attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l’edizione di opere di terzi;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti ed attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

- stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

2.3 Qualora la Fondazione venisse istituita erede o beneficiaria di legati o donazioni sia di natura mobiliare che immobiliare, tali liberalità potranno venire acquisite solo per gli scopi della Fondazione. L'accettazione delle liberalità da parte della Fondazione comporterà per la stessa il rispetto di tutte le condizioni ed oneri posti dai donatori o dai testatori alle liberalità stesse, adempimento di cui la Fondazione si renderà garante.

Articolo 3 – Sede

3.1 La Fondazione ha sede in Roma, Viale Gioacchino Rossini, n.18, cap: 00198;

3.2 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative o amministrative anche altrove.

Articolo 4 – Durata

4.1 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato

Articolo 6 – Soci della Fondazione

6.1 Possono essere soci coloro che, persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici, condividendo gli scopi della Fondazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione.

6.2 La Fondazione ha la facoltà di nominare soci onorari tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti ed azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali della Fondazione.

6.3 I soci si suddividono in due categorie:

- soci fondatori
- soci ordinari

6.4 L'ammissione dei soci ordinari è disposta con delibera discrezionale del Consiglio Direttivo.

6.5 I soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dalla Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

6.6 La Fondazione terrà un registro dei Soci, divisi per categoria; terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dalla Fondazione.

6.7 I soci ordinari cessano di appartenere alla Fondazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

6.8 Può essere escluso il socio:

- che svolga attività in contrasto con quelle della Fondazione;
- che non osservi lo Statuto della Fondazione e le deliberazioni dei suoi organi;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo a verso la Fondazione.

6.9 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni.

Articolo 7 – Patrimonio ed Entrate

7.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- i contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi;
- i contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici e privati.

Articolo 8 – Assemblea dei Soci

8.1 Alle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci Fondatori ed i soci ordinari.

8.2 Ogni Socio, quale sia la categoria cui appartenga, ha diritto ad un solo voto.

8.3 Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta, un solo altro Socio.

8.4 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.5 L'Assemblea ordinaria:

- delibera sugli indirizzi generali della Fondazione;
- approva la relazione sull'andamento della gestione e il Bilancio, presentati dal Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
- nomina il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
- nomina, ove necessario, la Società di Revisione incaricata del controllo della contabilità e del Bilancio sociale;
- delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

8.6 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Fondazione.

8.7 Per la validità delle Assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci. L'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

8.8 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa e fatte salve le diverse maggioranze richieste dalla legge.

8.9 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede della Fondazione) e l'elenco delle materie da trattare da affiggere presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.10 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano in età ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea.

8.11 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri scelti tra i soci, nominati per un periodo di tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

9.2 L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro nomina.

9.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva Assemblea dei Soci; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Articolo 10 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno uno o più Vicepresidenti.

10.2 Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

10.3 Il Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione straordinaria, approva il progetto di Bilancio e lo presenta, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

Articolo 11 – Riunioni del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce durante l'anno per avere relazione dal Presidente del suo operato, ed in particolare per approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio e la relativa relazione.

11.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice Presidenti senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima dell'adunanza.

11.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

11.4 Esso è presieduto dal Presidente o da un Vice Presidente o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

11.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

11.6 Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Presidente e del segretario nominato di volta in volta anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

Articolo 12 – Comitato Esecutivo

12.1 Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno il Comitato Esecutivo, costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti e da altri membri, in numero non superiore a tre.

12.2 L'ulteriore disciplina del Comitato Esecutivo sarà dettata dal Consiglio Direttivo al momento della sua eventuale istituzione.

Articolo 13 – Il Presidente della Fondazione

13.1 La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti.

13.2 Al Presidente spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria della Fondazione, nessuno escluso.

Articolo 14 – Comitati territoriali

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Comitati sul territorio previa determinazione della relativa disciplina.

Articolo 15 – Comitato Tecnico Scientifico

15.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico composto da un massimo di 18 membri, che è presieduto dal Presidente della Fondazione, dettandone la disciplina.

15.2 I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 16 – Erogazione dei fondi

16.1 Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Presidente, delibera circa l'eventuale attribuzione di fondi nell'ambito dello scopo sociale di cui all'articolo 2.

16.2 In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.

16.3 Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all'atto dell'erogazione dei fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori dei Conti

17.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica.

17.2 I componenti del collegio sono rieleggibili.

17.3 I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività della Fondazione. I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

17.4 In caso di cessazione di un Revisore il supplente subentrato scade con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

17.5 Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione.

17.6 Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea ordinaria una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio.

Articolo 18 – Bilancio

18.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant'altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

18.3 La contabilità ed il Bilancio d'esercizio possono essere sottoposti al controllo di una Società di Revisione, nominata dall'Assemblea.

Articolo 19 – Avanzi di gestione

19.1 Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali.

19.2 È in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale ai soci o ad altri soggetti partecipanti all'attività della Fondazione.

Articolo 20 – Scioglimento della Fondazione

20.1 In caso di scioglimento della Fondazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo risultante dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, sarà devoluto per gli scopi della Fondazione o scopi affini, o secondo legge.

Articolo 21 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti norme sulle associazioni